

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. **19** DATA **30/04/2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DA ADOTTARE AI SENSI ART. 52 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E ART. 1, COMMA 682 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **nove** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
BOCCHIOTTI Bruna	Consigliere	Sì
ANGELINO Marina	Consigliere	Sì
MINETTI Paolo	Presidente	Sì
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Sì
VACCHETTA Maria	Consigliere	Sì
CARINCI Andrea	Vice Sindaco	Sì
CRAVERO Gianluca	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Consigliere	Sì
NICOLA Davide	Consigliere	Sì
CADEDDU Massimiliano	Consigliere	Sì
FERRO Piersilvano	Consigliere	Giust.
CARBONE Angela	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo

E' presente l'Assessore Esterno Sig. DEBERNARDI Simone

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE DA ADOTTARE AI SENSI ART. 52 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 E ART. 1, COMMA 682 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente prima di procedere all'esposizione del presente ordine del giorno premette che da parte del Consigliere GALLON Arcangelo è stato presentato in data 27/04/2016 Prot. 4220, un emendamento modificativo al Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta unica comunale, con riferimento alla Tari, che comporta indirettamente anche un emendamento allo schema di bilancio 2016 2018;

Avuta lettura dello stesso da parte dell'Assessore Gallon Arcangelo;

Richiamati l'articolo 3, comma 5 del Regolamento di contabilità e l'art. 11, sezione III ed in particolare il comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliare;

Avuta lettura del parere reso dal Responsabile del servizio finanziario e delle motivazioni in esso contenute, dal quale risulta l'inammissibilità dello stesso;

Visto il parere reso dal Revisore dei conti con il quale prende atto e concorda con quanto esposto dal Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che l'emendamento risulta pertanto inammissibile, per le motivazioni già espresse nei pareri richiamati e invita il Consiglio ad esprimersi sulla sua inammissibilità che dà il seguente esito:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 11

Astenuti n.: 1 (Gallon Arcangelo)

Voti favorevoli n.: 11

Voti contrari n.: 0

NON APPROVATO

Il Consigliere GALLON Arcangelo premette che la variazione è influente facendo notare che nella Commissione Consiliare Unica c'erano n. 4 assenti.

Dopo di che il Presidente procede ad illustrare la presente proposta di deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 704 ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Considerato che con Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 28/07/2014 veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato nella componente TARI con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2015;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato sostanziali modifiche alla normativa disciplinante i tributi locali elencate sinteticamente qui di seguito:

- **comma 10 lettere a) e b):** modificando l'art. 13 commi 2 e 3 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e, di conseguenza, anche ai fini TASI per i medesimi immobili, purché non accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:
 - il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
 - il contratto deve essere registrato;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale, purché non accatastato in categoria A/1, A/8 e A/9;
 - deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- **comma 10 lettere c) e d) e comma 13:** modificando l'art. 13 commi 5 e 8 -bis del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti poiché gli stessi vengono completamente esclusi dall'IMU e viene stabilita l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e):** modificando l'art.13 comma 13-bis del D.L. n.201/2011 e il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, anticipa dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU e TASI al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale definendo tale termine perentorio;
- **comma 14 lettere a), b) e d):** intervenendo sui commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge n.147/2013 viene stabilita l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia per il possessore che per l'utilizzatore, con ridefinizione del presupposto impositivo, stabilendo che per le abitazioni principali dei detentori rimane comunque ferma la quota TASI in capo al possessore, in base alla percentuale a questo imputabile nel 2015;
- **comma 14 lettera c):** integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge 147/2013, è previsto che l'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce) è fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di elevarla al 2,5 per mille ovvero di azzerarla;
- **comma 15:** integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- **comma 17:** a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI, introdotte dal 2016, vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale. Viene contestualmente ridotta la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (dal 38,23 al 22,43 del gettito IMU);
- **comma 20:** per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di Euro al Fondo IMU/TASI già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa di vincoli alla fissazione delle aliquote;

- **commi da 21 a 24:** viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti “imbullonati” a decorrere dal 2016 stabilendo che la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D e E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti “imbullonati”). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento;
- **comma 25:** viene abrogata la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs. n.23/2011, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione suolo pubblico e sulla pubblicità;
- **comma 26:** al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;
- **comma 28:** limitatamente agli immobili non esentati, è stata prevista la possibilità di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI nella misura applicata per l'anno 2015 dello 0,8 per mille;
- **commi 53 e 54:** con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 13 del DL. n. 201/2011 e l'integrazione del comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n.431, la riduzione al 75% rispettivamente dell'IMU e della TASI dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;
- **comma 133:** ha anticipato al 1 gennaio 2016 l'entrata in vigore delle modifiche al sistema sanzionatorio tributario apportate dal D.Lgs. 24/09/2015 n. 158;

Ritenuto pertanto necessario adeguare le disposizioni del Regolamento Comunale IUC alle nuove disposizioni contenute nella Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) sopra elencate;

Dato atto che l'Amministrazione ritiene opportuno modificare la parte disciplinante la TARI, in merito alle riduzioni ed alle agevolazioni applicate in ragione delle risorse finanziarie disponibili e in funzione di una maggiore equità fiscale, nei termini che seguono:

- art. 57 comma 10: a seguito della conclusione dell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi alla discarica controllata per i rifiuti non pericolosi “Chivasso 0”, approvato con Decreto della Provincia n. 58-2264/2011, viene rivista, in funzione delle risorse disponibili, la riduzione della tariffa per i locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani fino alla concorrenza del 50%.
- Art. 57 comma 12 lett. b): al fine di tutelare le associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale, viene previsto un maggior abbattimento della tariffa nella misura del 50% da finanziare con risorse diverse da proventi del tributo;

Dato atto che le modifiche da introdurre con il presente provvedimento vengono riportate nel prospetto costituente l'allegato 1) della presente deliberazione nel quale viene messa a confronto la norma regolamentare precedente e la nuova stesura, omettendo di riportare gli articoli che non hanno subito alcuna variazione;

Esaminato l'allegato testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n. 61 articoli e n. 3 allegati, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e costituisce l'allegato n. 2);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Considerato che :

- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali attribuisce autonomia impositiva ai comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 488, prevede, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/06 dove prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenze entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno in cui entrano in vigore;
- con decreto ministeriale del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, fissandolo alla data del 30 aprile 2016;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 del DL n. 201/2011 e s.m.i, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. o) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni;

Dato atto che in data 27.04.2016 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 2 del 27.04.2016.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio.

Con votazione espressa in forma palese sulla presente proposta di deliberazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 12

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 11

Voti contrari n.: 1 (Gallon ARCANGELO)

DELIBERA

- 1) di non approvare l'emendamento in premessa citato, protocollo n.4220 presentato in data 27/04/2016, dal Consigliere comunale GALLON Arcangelo, mediante posta elettronica;
- 2) di approvare la premessa narrativa;
- 3) di approvare per le motivazioni esposte le modifiche apportate ai sensi al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), così come riportato nel prospetto costituente l'allegato 1) della presente deliberazione nel quale viene messo a confronto la norma regolamentare precedente e la nuova stesura, omettendo di riportare gli articoli che non hanno subito alcuna variazione;
- 4) di allegare alla presente deliberazione il testo regolamentare con le modifiche apportate, composto da n. 61 articoli e 3 allegati, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato n. 2);
- 5) di dare atto che le predette modifiche al Regolamento IUC hanno validità dal 1° gennaio 2016;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile;
- 7) di disporre, ai sensi art. 13, c. 13 bis e c. 15 del D.L. n. 201 del 2011 ed in applicazione di quanto disposto dal MEF – Dipartimento delle finanze- Direzione federalismo fiscale, che la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica così come indicato con nota protocollo n. 5343 del 6/04/2012, nei termini previsti dall'art. 52 , comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, (entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione).
- 8) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione;
- 9) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella *Sezione Pubblicazioni – Regolamenti*.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 12

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 12

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

AT/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to MINETTI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 17/05/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in data 17/05/2016 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 17/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, lì 17/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Allegato n. 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale

VECCHIO TESTO REGOLAMENTARE PRIMA DELLE MODIFICHE	NUOVO TESTO REGOLAMENTARE CON MODIFICHE
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Comma 1 – Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Montanaro dell’imposta comunale unica, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147.del 27 dicembre 2013.	Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Comma 1 – Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Montanaro dell’imposta comunale unica, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147.del 27 dicembre 2013 e s.m.e.i. e recepisce le novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIOQUOTE E TARIFFE Comma 4 - Ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. n.446/97.	Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIOQUOTE E TARIFFE Dal comma 1 al comma 3 : Invariati Comma 4 - Ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, le deliberazioni devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. n.446/97. Le delibere IMU e TASI devono essere trasmesse al M.E.F. nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.
Articolo 13. SANZIONI ED INTERESSI. Comma 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.	Articolo 13. SANZIONI ED INTERESSI. Comma 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 % dell’importo omesso o tardivamente versato di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.e.i. . Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.e.i., per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). Art. 19 OGGETTO DEL TITOLO. Comma 1. – Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 . Art. 20 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO. Art. 23 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI. Comma 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48	giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente. TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). Art. 19 OGGETTO DEL TITOLO. Comma 1. – Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché dalle disposizioni contenute nella Legge 28/12/2015 n. 208. Art. 20 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO. Comma 1. Invariato Comma 2. Invariato Comma 3 - di nuova formulazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della legge n.208/2015, l'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2016, non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. Art. 23 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI. Comma 1. Invariato Comma 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
---	---

dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.	rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n.208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 o A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 o A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (dichiarazione IMU) La rendita catastale per gli immobili di categoria D e E viene determinata su stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni e non considerando macchinari, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo. Gli intestatari di tali immobili devono presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale. Comma 3 e seguenti: Invariati Art. 26 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI. Comma 1. Invariato. Comma 2. Invariato Comma 3 di nuova formulazione Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015, l'imposta viene ridotta al
---	--

Art. 39 DETRAZIONI. Comma 1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.38, c. 1, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi: a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì un'ulteriore detrazione in ragione del numero dei figli residenti e dimoranti abitualmente nell'abitazione, di età inferiore a 26 anni, anche tenendo conto delle condizioni socio –economiche della famiglia b. per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale; c. per specifiche fattispecie ritenute meritevoli di tutela per il disagio sociale ed ambientale. TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).	Comma 7 di nuova formulazione. Per l'anno 2016 e limitatamente agli immobili non esentati a decorrere dal medesimo anno, i Comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione TASI di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per il 2015 Comma 8 di nuova formulazione. L'aliquota TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione d'uso e a condizione che gli stessi non siano locati, è ridotta all'1 per mille con la facoltà per il Comune di elevarla fino al 2,5 per mille ovvero di azzerarla. Comma 9 di nuova formulazione. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015, l'imposta viene ridotta al 75%. Art. 39 DETRAZIONI. Comma 1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.38, c. 1, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi: a. per l'unità immobiliare, iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì un'ulteriore detrazione in ragione del numero dei figli residenti e dimoranti abitualmente nell'abitazione, di età inferiore a 26 anni, anche tenendo conto delle condizioni socio –economiche della famiglia b. per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale; c. per specifiche fattispecie ritenute meritevoli di tutela per il disagio sociale ed ambientale. TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA
--	--

Art. 57 AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENSIONI SULLA TARIFFA. Comma 10. Ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani, in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti e del conseguente disagio sociale ed ambientale derivante, è accordata una riduzione sino alla concorrenza del 100% della tariffa in presenza di adeguate risorse finanziarie. Comma 12 lett. b. Ai locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva alle attività svolte da associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, è riconosciuto un abbattimento del 25% della tariffa, in presenza di adeguate risorse finanziarie. Comma 14. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 comma 11. ART. 61 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.	RIFIUTI (TARI) Art. 57 AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENSIONI SULLA TARIFFA. Comma 10. Ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani, in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti e del conseguente disagio sociale ed ambientale derivante, è accordata una riduzione sino alla concorrenza del 50% della tariffa in presenza di adeguate risorse finanziarie. Comma 11 invariato. Comma 12 lett. b. Ai locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva alle attività svolte da associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, è riconosciuto un abbattimento del 50% della tariffa, in presenza di adeguate risorse finanziarie, cumulabile con quello concesso alla precedente lett. a). Comma 14. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 comma 11 salvo i casi previsti dall'art.57 comma 12 lett. b. . ART. 61 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA. Comma 6 di nuova formulazione. Le modificazioni apportate al presente regolamento con deliberazioni adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
--	---